

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3383 del 20/07/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. RECYWOOD SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA VITTIME CIVILI DI GUERRA, N.5 E ATTIVITA' DI STOCCAGGIO, RIDUZIONE VOLUMETRICA E VAGLIATURA DI MATERIALE LIGNEO CELLULOSICO IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA PESCHIERA, N.4. VOLTURA TITOLARITA' DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DET. DIR. 2019-4485 DEL 01/10/2019 (EX RECTER SRL).
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3472 del 17/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno venti LUGLIO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **RECYWOOD SRL** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA VITTIME CIVILI DI GUERRA, N.5 E ATTIVITA' DI STOCCAGGIO, RIDUZIONE VOLUMETRICA E VAGLIATURA DI MATERIALE LIGNEO CELLULOSICO IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA PESCHIERA, N.4. **VOLTURA TITOLARITA' DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DET. DIR. 2019-4485 DEL 01/10/2019 (EX RECTER SRL).**

**LA DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

**VISTI:**

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 2019-4485 del 01/10/2019 a favore di Recter srl per l'attività di stoccaggio, riduzione volumetrica e vagliatura di materiale ligneo cellulosico sita in Comune di Cotignola, Via Peschiera, n.4, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali: autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi); autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche per sub-irrigazione (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi); autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi); valutazione di impatto acustico (ai sensi della legge n.447/1995);

VISTA l'istanza presentata ad ARPAE SAC in data 30/06/2020 e acquisita con PG 2020/94044 dalla Ditta **Recywood srl** (C.F./P.IVA 03167230402) con sede legale in Faenza, Via Vittime Civili di Guerra, n.5 con la quale si richiede la voltura di titolarità dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2019-4485 soprarichiamata a seguito del contratto di affitto di ramo d'azienda, per la gestione dell'attività di stoccaggio, riduzione volumetrica e vagliatura di materiale ligneo cellulosico sita in Comune di Cotignola, Via

Peschiera, n.4, prima di pertinenza di Recter srl; la Ditta Recywood srl dichiara altresì che rispetto all'AUA sopracitata nulla viene modificato;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte III - in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo al medesimo Ente le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **18479/2020**, emerge che:

- La Ditta Recywood srl ha presentato in data 30/06/2020 apposita istanza per la voltura di titolarità dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2019/4485 del 01/10/2019 per l'attività di stoccaggio, riduzione volumetrica e vagliatura di materiale ligneo cellulosico sita in Comune di Cotignola, Via Peschiera, n.4, a seguito di contratto di affitto di ramo d'azienda;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO pertanto che non sussistono motivi ostativi per procedere con la voltura di titolarità dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2019/4485 del 01/10/2019 a favore della società Recywood srl e prima di pertinenza di Recter srl, nel rispetto delle medesime condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di stoccaggio, riduzione volumetrica e vagliatura del materiale ligneo cellulosico sita in Comune di Cotignola, Via Peschiera, n.4 e contenute nell'AUA sopra richiamata;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

#### **DETERMINA**

1. **LA VOLTURA DI TITOLARITA'**, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da ARPAE SAC con **Determina Dirigenziale n.2019-4485 del 01/10/2019**, a favore della Ditta **Recywood srl (C.F./P.IVA 03167230402)** avente sede legale in Comune di Faenza, Via Vittime Civili di Guerra e attività di stoccaggio, riduzione volumetrica e vagliatura di materiale ligneo celluloso sito in Comune di Cotignola, Via Peschiera, n.4, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, tutto quanto contenuto nell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2019-4485 del 01/10/2019;**
3. DARE ATTO altresì che la presente AUA comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali, che vengono comunque riallegati:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche per sub-irrigazione (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza comunale;
  - autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

**4. Rispetto alla viabilità su strada provinciale, si dispone che i veicoli in ingresso ed uscita dall'impianto della Recywood srl, percorrano solo il tratto della SP 62 compreso tra la SP 31 "Madonna di Genova" e l'incrocio con la Via Peschiera;**

Il trasporto del materiale dovrà avvenire impiegando esclusivamente mezzi isolati. I veicoli impiegati dovranno viaggiare a carico a velocità moderata (max 40 Km/ora) mantenendo tra essi una distanza non inferiore a m. 300 e dovranno ridurre la velocità, adottando le opportune cautele ed accorgimenti nell'incrociare altri automezzi di tipo pesante. **Dovrà essere evitato nel modo più assoluto, adottando gli opportuni accorgimenti, che gli autoveicoli depositino sul piano viabile della strada fango o altri detriti pericolosi.**

5. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

5.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera in procedura ordinaria;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico delle acque reflue domestiche per sub-irrigazione;
- **l'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali;

**È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro:**

- 5.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
6. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
  - ogni modifica sostanziale delle operazioni di recupero dei rifiuti soggetta ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

**Rispetto all'Impatto Acustico**, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

7. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

8. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

9. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

10. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

11. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

12. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione di Comuni della Bassa Romagna e al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**DICHIARA che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati

**E SI INFORMA che:**

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott.ssa Daniela Ballardini*

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**  
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

**Condizioni**

- l'attività che la Ditta Recywood srl svolge nel sito di Via Peschiera in Comune di Cotignola, origina emissioni di tipo diffuso derivanti dalle aree di stoccaggio non tecnicamente convogliabili e possono produrre anche emissioni potenzialmente odorogene;
- I materiali ligneo cellululosici devono essere quelli individuati all'art.185, comma 1) lett. f) del Dlgs n.152/2006 e smi: *... altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.* Sono altresì ammessi materiali individuati all'art. 184-bis e 184-ter di cui al Dlgs n. 152/2006 e smi.
- Il materiale in ingresso viene scaricato, stoccato ed accatastato mediante l'utilizzo di pale e/o caricatori dotati di polipo, in cumuli omogenei, prima di procedere con l'attività di riduzione volumetrica.
- La riduzione volumetrica (triturazione) può avvenire attraverso una prima lavorazione mediante l'utilizzo di un trituratore primario e successivamente attraverso l'utilizzo di un trituratore veloce o secondario che consente di ottenere la pezzatura idonea richiesta dalla committenza.
- Successivamente il materiale viene sottoposto ad un'operazione di vagliatura, con lo scopo di separare la frazione fine del materiale (contenente anche terra) e poter rispettare le specifiche richieste da parte degli impianti di combustione a biomassa; la vagliatura viene effettuata solitamente a mezzo di vaglio a tamburo rotante attraverso il quale si separa la frazione grossolana (o sopravaglio), che rappresenta la biomassa idonea per i fini energetici, dalla frazione fine (o sottovaglio) che presenta tutte le caratteristiche chimico-fisiche, merceologiche e normative per essere identificato come Ammendante Vegetale Semplice Non compostato. L'ammendante prima di essere ceduto e/o immesso sul mercato dev'essere caratterizzato analiticamente ai sensi delle specifiche previste dal D.Lgs. 75/2010.
- I *prodotti finiti* ottenuti dalle attività di triturazione, vagliatura o cippatura sono i seguenti:
  - biomassa triturata;
  - biomassa cippata;
  - ammendante vegetale semplice non compostato.
- Rispetto alle emissioni potenzialmente odorogene le conclusioni dello studio presentato dalla Ditta, individuano nella frazione fine (sottovaglio) il materiale potenzialmente odorogeno, escludendo dalle potenziali fonti odorogene il legname sotto forma di tronchi e il cippato (frazioni grossolane o sopravaglio).
- Come misure di contenimento/riduzione relative alla propagazione delle emissioni diffuse/odorogene il Gestore propone i seguenti interventi:
  - completamento delle arginature in terra e loro innalzamento fino ad un'altezza pari a 4,0 - 4,5 m dal piano di campagna. Tale intervento dovrebbe garantire la schermatura di tutti i cumuli presenti nell'area di lavorazione, che al massimo possono raggiungere la quota di 4 m (e solamente per il legno vergine);
  - l'altezza massima del cumulo di ammendante vegetale sarà di 3 m ed il suo posizionamento al centro dell'area di stoccaggio, circondato dai cumuli di legno vergine, che avranno un'altezza pari a 4 m; tale conformazione dovrebbe assicurare una protezione del cumulo di ammendante da parte dei cumuli circostanti, determinando una minor diffusione causata dal vento;
  - nebulizzazione di sostanze deodorizzanti al momento della movimentazione dell'ammendante vegetale tramite un sistema mobile che, attivato al momento della movimentazione del cumulo, dovrebbe creare una barriera osmogenica lungo la direzione del vento;
  - copertura con telo del fronte di movimentazione del cumulo di ammendante vegetale allo scopo di limitare la diffusione di sostanze odorogene dal fronte di movimentazione;
  - definizione di un periodo massimo di detenzione (**30 giorni**) di ogni lotto di produzione di ammendante vegetale semplice non compostato.

## **Prescrizioni:**

1. La Ditta è tenuta al rispetto delle procedure gestionali proposte ed è inoltre tenuta ad installare un anemometro con sistema di registrazione della direzione e velocità del vento, considerando come limite massimo a cui sospendere tutte le attività una velocità del vento pari a 4 m/s;
2. Deve essere inoltre previsto un opportuno distanziamento fra i cumuli di ammendante vegetale ed i cumuli di materiale ligneo vergine/cippato allo scopo di sfavorire il potenziale innesco e la propagazione di incendi dovuti ai fenomeni di fermentazione;
3. la frazione fine o sottovaglio, suddivisa per lotto di produzione, deve essere sottoposta a caratterizzazione analitica secondo le specifiche previste dal D.Lgs. 75/2010 (Allegato 2, n. 3), prima della sua cessione/immissione sul mercato relativamente ai titoli minimi di umidità, pH, Carbonio Organico, Azoto organico e/o altre sostanze utili di cui il titolo deve essere dichiarato, quali granulometria e salinità; inoltre deve essere rispettato il tenore dei materiali plastici, vetro e metalli, inerti litoidi, e i parametri di natura biologica (Salmonella, Escherichia coli) e l'indice di germinazione. Nel caso in cui tali specifiche non fossero rispettate e soddisfatte, il materiale, divenuto così rifiuto, dovrà essere avviato a smaltimento/recupero presso impianti autorizzati e dovrà essere gestito, prima dell'avvio all'impianto individuato, ai sensi della Parte IV del DLgs 152/2006 e smi;
4. Ogni lotto di produzione di ammendante non compostato, può essere detenuto in impianto per un massimo di 30 giorni;
5. Rispetto alle emissioni potenzialmente odorigene, in casi di segnalazione o criticità, ARPAE potrà valutare i controlli e le verifiche di competenza e, in caso di anomalie, potranno essere richiesti all'azienda ulteriori accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorigene, secondo quanto previsto dalle linee guida di ARPAE;
6. **La Ditta è dotata di idonei dispositivi fissi e/o mobili (impianto o idrante, autobotti con erogatori, irrigatori idraulici semoventi, ecc...) che consentano di intervenire in modo efficace e rapido in caso di incendio in considerazione del cospicuo materiale detenuto, sia al fine di tutelare la pubblica incolumità sia al fine della salvaguardia dell'attività. In proposito la Ditta è tenuta ad implementare l'attività preventiva dotandosi anche di strumentazione quali termocamere e sonde termiche da utilizzare su tutto il materiale in deposito;**
7. **La Ditta è altresì tenuta, fino all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, ad utilizzare per la gestione della propria attività, solo la porzione del sito che risulta distante 100 metri da tutti i recettori sensibili e pertanto non assoggettabile alla normativa antincendio;**
8. **I camion in entrata e uscita dallo stabilimento devono essere opportunamente coperti e, prima di entrare su strade ad uso pubblico, devono procedere alla pulizia delle ruote;**
9. La Ditta è tenuta ad annotare su un **apposito registro** con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente:
  - i periodi di utilizzo degli impianti di triturazione e vagliatura, **con frequenza settimanale;**
  - la frequenza della bagnatura delle vie di transito;
  - i quantitativi di ammendante non compostato prodotto, **con frequenza mensile** e l'eventuale quantitativo di ammendante fuori specifica, da smaltire come rifiuto.

**SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE PER SUB-IRRIGAZIONE**

(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)

**Condizioni:**

- lo scarico proviene da un insediamento sede di attività di lavorazione legname e sfalci e che l'insediamento produce acque reflue di dilavamento del piazzale e acque reflue classificabili come domestiche provenienti dai servizi igienici a servizio dell'attività (Scarico S1);
- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici saranno scaricate per sub irrigazione, in quanto sono distanti sia dalla fognatura pubblica (700 m) che dal primo fosso utile (260 m) e risulta quindi eccessivamente oneroso effettuare allacci per quantitativi modesti di reflui scaricati (circa 5 mc/anno);
- i manufatti (degrassatore, fossa Imhoff, filtro anaerobico) saranno dimensionati per 3 AE. La lunghezza della condotta disperdente, valutata la relazione geologica prodotta, dovrebbe essere lunga 5 m ad AE; in via cautelativa l'azienda dichiara che prevederà 10 m di condotta per AE con direzione Sud -Nord.

**La planimetria della rete fognaria viene allegata quale parte integrante e sostanziale della presente AUA.**

**Prescrizioni:**

1. E' ammesso solo lo scarico delle acque reflue classificabili come domestiche provenienti dai servizi igienici e dallo spogliatoio a servizio dell'attività;
2. Lo scarico dovrà avvenire nel rispetto:
  - delle prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Comunale per il Servizio di Fognatura;
  - delle Linee Guida Arpae per il trattamento delle acque reflue domestiche.
3. I manufatti dovranno corrispondere alle caratteristiche dichiarate negli allegati tecnici all'istanza;
4. Le condotte dovranno essere realizzate con manufatti e con le modalità previste dalle Linee Guida Arpae;
5. Dovrà essere rispettata la distanza minima di 10 metri dai fabbricati come da planimetria allegata al presente atto, **Tav A2 Bis**, di cui fa parte integrante e sostanziale;
6. Gli impianti di trattamento delle acque reflue (filtro batterico, pozzetto degrassatore e fossa Imhoff), al fine di assicurare buon funzionamento dovranno essere puliti periodicamente da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
7. I pozzetti di prelievo, così come previsto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs 152/2006 e smi, dovranno essere sempre resi accessibili agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo;
8. Il titolare dello scarico è tenuto a garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti ed il rispetto di ogni altra condizione prevista dal presente provvedimento di autorizzazione.



**SCARICO DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO IN ACQUE SUPERFICIALI.**

**(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

**Condizioni:**

- lo scarico proviene da un insediamento in cui viene svolta attività di lavorazione legname e sfalci e le acque che si producono sono classificate acque reflue di dilavamento del piazzale e afferiscono allo scarico esistente denominato S2;
- dai certificati analitici allegati alla documentazione, viene dimostrato che la concentrazione degli inquinanti è compatibile con le caratteristiche delle acque meteoriche recapitanti in acque superficiali;
- la Ditta prevede di realizzare una vasca preliminare allo scarico S2, sia ai fini dell'invarianza idraulica sia per disporre di una riserva idrica per l'attività di bagnatura dei cumuli e delle vie di transito;
- La vasca, tramite cui regimare il flusso delle acque in uscita, avrà le seguenti funzioni:
  - alloggiamento delle pompe per rilancio delle acque meteoriche al punto S2;
  - accumulo per il riutilizzo per la bagnatura dei cumuli e dei piazzali;
  - accumulo per invarianza idraulica;
  - sedimentazione di eventuali solidi sospesi trascinati dal flusso di acque meteoriche.

**Prescrizioni:**

1. Relativamente allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, vista la discontinuità con cui lo scarico può essere attivato, si prescrive l'esecuzione di un accertamento analitico, da eseguirsi preliminarmente all'attivazione del suddetto scarico S2, per accertare il rispetto dei limiti di cui alla Tab. 3, Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e smi;
2. Qualora i limiti allo scarico S2 non fossero rispettati, le acque meteoriche dovranno essere avviate a smaltimento/recupero presso impianti autorizzati;
3. Ai fini del non incremento del rischio idraulico, l'attività di lavorazione e stoccaggio del materiale ligneo-cellulosico, dovrà tenere conto della quota pari almeno a +0,20 m rispetto alla Via Peschiera nel fronte della proprietà della Ditta Recter;
4. Prima dell'attivazione dello scarico la Ditta è tenuta a presentare al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, idonea documentazione attestante il rispetto dei valori soglia di emissione stabiliti dalla normativa vigente in materia di scarichi in acque superficiali;
5. I pozzetti di prelievo, così come previsto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs 152/2006 e smi, dovranno essere sempre resi accessibili agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo;
6. Il titolare dello scarico è tenuto a garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti ed il rispetto di ogni altra condizione prevista dal presente provvedimento di autorizzazione.
7. Dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti a favorire il regolare deflusso dei reflui al fine di evitare ristagni maleodoranti e/o proliferazione di insetti;
8. E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa e del regolamento di fognatura;
9. Lo scarico non dovrà alterare per nessuna ragione la qualità delle acque irrigue immesse nella rete dei canali consorziali.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**